



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2312/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2697/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2697/TFNSVE/2025-2026, 2697 - Ricorso proposto dalla società ACADEMY CIVITANOVESE SSDRL (matricola 943403) contro la società CIVITANOVESE CALCIO SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA LIMITATA (matricola 947459) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori GIORDANI ANGELO (matricola 6532902) e ERCOLI MATTEO (matricola 5744457)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 930,00 (novecentotrenta/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

In data 27 marzo 2026 risulta depositato sul portale atto di rinuncia al ricorso a fronte dell'avvenuto pagamento del dovuto.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, visto l'avvenuto pagamento del premio, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai